Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 13/10/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di prestito e segnatamente un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio n. xxx474 (di seguito contratto n. 1) stipulato in data 12/03/2014, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120 in data 31/03/2018 e un contratto di prestito con delegazione di pagamento n. xxx989 (di seguito contratto n. 2) stipulato in data 26/09/2013, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate su 120 in data 30/11/2017. Dopo aver ricordato che nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile, quali oneri e costi siano *up front* e quali oneri, invece, *recurring*, ha affermato che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare. Ha sostenuto che devono essere rimborsati, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi. Riguardo alle commissioni di intermediazione, nei rapporti fra ricorrente e intermediario, ha sostenuto che prevalgono le previsioni del contratto di finanziamento sull'eventuale diversa previsione contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico al mediatore, soggetto terzo (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9628/16; Collegio di Napoli, decisione n. 4816/17) e al loro rimborso è tenuto l'intermediario mutuante, inoltre, l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale

per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Collegio Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Collegio Coordinamento n. 6167/2014).
Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.412,19 di cui, in riferimento al contratto n. 1 la somma totale di € 1.907,49 così suddivisa: € 454,51 a titolo di "commissioni finanziarie", € 1.049,76 a titolo di "commissioni mediazione", €124,69 a titolo di "costi assicurativi rischio impiego", € 278,53 a titolo di "costi assicurativi rischio vita"; in riferimento al contratto n. 2 la somma totale di € 1.504,70 così suddivisa: € 406,92 a titolo di "commissioni finanziarie", € 692,96 a titolo di "commissioni mediazione", €129,03 a titolo di "costi assicurativi rischio impiego", € 275,79 a titolo di "costi assicurativi rischio vita". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.
La parte resistente, nelle controdeduzioni, in relazione a entrambi i contratti oggetto di controversia, ha affermato che l'unica voce di cui spettava la restituzione in favore di parte ricorrente sia quella relativa alle commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI); ha dichiarato la non spettanza dei costi/oneri *up front*, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare (prestazioni relative alla fase di trattativa e formazione del contratto (cfr. Modulo SECCI, sezione 4); ha svolto considerazioni sulla interpretazione della sentenza Lexitor della CGUE e sulla impossibilità delle direttive europee di spiegare efficacia orizzontale nei rapporti tra privati; ha dichiarato che la tesi del Collegio di Coordinamento giungerebbe a conseguenze paradossali; ha citato e allegato precedenti giurisprudenziali ad esso favorevoli; ha affermato che il costo relativo al premio vita non goduto è già stato rimborsato dalla Compagnia di Assicurazione, mentre il premio impiego è stato rimborsato dall'intermediario stesso in base a quanto previsto dalla Condizioni generali di assicurazione; ha, infine, svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.
Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*". Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.
Nel caso di specie, con riferimento al contratto n. 1, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto sono da considerare di natura *up front*, mentre le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento sono da considerare di natura *recurring*. In relazione alle provvigioni all'intermediario del credito, in base al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, qualora, come nel caso di specie, sia stato prodotto l'allegato al SECCI da cui emerga che l'intermediario del credito abbia svolto solo attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento, la commissione va considerata di natura *up front*. L'intermediario resistente ha inoltre versato in atti copia della fattura rilasciata dall'intermediario del credito intervenuto, corredata dal dettaglio delle provvigioni dovute in relazione al contratto oggetto di controversia. Il Collegio rileva che l'importo ivi indicato corrisponde esattamente a quello addebitato in contratto all'odierno ricorrente a tiolo di "Provvigioni dell'intermediario del credito".
Con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio ricorda che, secondo consolidati orientamenti dei Collegi ABF sul punto, il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* può considerarsi conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente: 1) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; 2) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Inoltre, è stato ritenuto applicabile il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis*, conosciuto *ex ante* dal cliente, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione. Nel caso di specie, per quanto riguarda gli oneri assicurativi relativi al rischio impiego, la parte ricorrente ha firmato la proposta di assicurazione (allegata alle controdeduzioni) dalla quale risulta la presa visione del foglio informativo e delle condizioni generali di polizza, individuate dal relativo codice. Dalla documentazione versata in atti risulta la corrispondenza tra il codice indicato nella proposta di assicurazione e quello riportato su nota informativa e condizioni di assicurazione. Pertanto Il Collegio ritiene che per il rimborso della quota non maturata di tali oneri sia applicabile il criterio contrattuale.
Con riferimento agli oneri assicurativi relativi al rischio decesso la parte ricorrente ha firmato la proposta di assicurazione (allegata alle controdeduzioni) dalla quale risulta la presa visione del foglio informativo e delle condizioni generali di polizza. Nella proposta di assicurazione, datata 12/03/2014 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento), non sono riportati i codici identificativi dei summenzionati documenti contrattuali. Inoltre, nelle condizioni generali di polizza, che indicano una formula di rimborso alternativa, l'importo del rimborso risulta definito in base a una tabella con l'indicazione dell'importo minimo o massimo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Data la formulazione della clausola contrattuale, quindi, il Collegio ritiene che da essa non emerga

un parametro di rimborso univoco e pertanto, come ha già sostenuto nella decisione n. 14496/2017, in relazione a fattispecie analoga, è da ritenere che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al *pro rata temporis* e che, quindi, i relativi oneri siano da restituire secondo tale criterio. Sul punto si evidenzia altresì che parte resistente ha allegato la corrispondenza intrattenuta con la Compagnia di assicurazione competente per il rischio vita, la quale ha affermato di aver provveduto al rimborso del premio assicurativo, indicando l'importo versato.
Dal conteggio estintivo risultano abbuonati € 2.537,17 a titolo di interessi non maturati ed € 455,28 a titolo di rimborso "commissione attiva.
Con riferimento al contratto n. 2 valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento al contratto n. 1, salvo che, in questo caso, dal conteggio estintivo risultano abbuonati € 2.668,84 a titolo di interessi corrispettivi non maturati ed € 407,31 a titolo di rimborso "commissione attiva".
Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

CONTRATTO N. 1			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,66%

rate pagate 48	rate residue 72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Comm. Perfezionamento finanziamento - lett. A		758,16	Upfront	38,66%	293,07		293,07
Comm. Gestione finanziamento - lett. B		758,16	Recurring	60,00%	454,90	455,28	-0,38
Provvigioni intermediario del credito - lett. C		1.749,60	Upfront	38,66%	676,31		676,31
Premio ass. rischio vita - lett. G		464,22	Recurring	60,00%	278,53	243,69	34,84
Premio ass. rischio impiego - * netto imposte		202,75	Criterio contrattuale				
Totale primo contratto		3.932,89					1.003,83

CONTRATTO N. 2			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,85%

rate pagate 49	rate residue 71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Comm. Perfezionamento finanziamento - lett. A		688,08	Upfront	37,85%	260,41		260,41
Comm. Gestione finanziamento - lett. B		688,08	Recurring	59,17%	407,11	407,31	-0,20
Provvigioni intermediario del credito - lett. C		1.171,20	Upfront	37,85%	443,26		443,26
Premio ass. rischio vita - lett. G		466,13	Recurring	59,17%	275,79	240,96	34,83
Premio ass. rischio impiego - * netto imposte		212,77	Criterio contrattuale				
Totale secondo contratto		3.226,26					738,31

TOTALE DA CORRISPONDERE		1.742,14

L'importo come sopra calcolato (€ 1.742,14), cui andranno aggiunti gli interessi dalla data del reclamo, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.412,19) che ha calcolato l'importo di tutti gli oneri da rimborsare applicando il criterio del *pro rata temporis* e non ha tenuto conto dei rimborsi ottenuti dalla compagnia assicurativa. Il Collegio ricorda, infatti, che in merito al rimborso degli oneri assicurativi da parte delle compagnie di assicurazione, i Collegi ABF hanno convenuto che uno scambio di email in cui si dia conto di rimborsi già intervenuti (anche in assenza di prova dell'effettivo

pagamento), come nel caso di specie, oppure una ricognizione di debito da parte dell'impresa assicurativa, siano sufficienti per attestare l'avvenuto rimborso.
Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.742,14, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA